

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Tessitura Pontelambro S.p.A."

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Erba (CO).
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e/o unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano.

Articolo 3 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione, la trasformazione, nonché la vendita di tessuti e confezioni tessili di qualsiasi tipo.
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta di risparmio.

La società potrà assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari e prestare fidejussioni ed avalli a banche ed a privati, anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

La stessa può partecipare in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 5 - Durata

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società non compete il diritto di recesso.

Articolo 6 - Capitale

Il capitale è di Euro 1.870.000,00 (euro unmilioneottocentosettantamila) ed è diviso in numero 3.740.000 (tremilionisettecentoquarantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'assunzione di tale qualità.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 7 - Recesso

Il diritto di recesso è escluso oltre che nel caso di proroga del termine di durata della società di cui all'art. 5 dello statuto, nel caso di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 8 - Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché quanto indicato nel successivo paragrafo, l'assemblea è di norma convocata dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea è altresì convocata senza ritardo dagli amministratori quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino le percentuali previste dalla vigente normativa e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, cod. civ.

Articolo 9 - Convocazione

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge alternativamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure nel quotidiano "Il Giornale" o, in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano "Milano Finanza".

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, così come dell'ordine del giorno, della prima, della seconda, ed eventualmente della terza convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4 del Codice Civile, nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a cura della società, nei quali gli azionisti e/o i membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In ogni caso, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei componenti effettivi del collegio sindacale in carica, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Articolo 10 - Ammissione - Delega

Possono intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, gli azionisti cui spetti il diritto di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

L'intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 9 che precede.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 11 - Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nell'assemblea straordinaria, ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda e in terza convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione - Composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, anche non aventi a qualità di socio.

Salva diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori vengono eletti e sostituiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venire meno della sussistenza di tali requisiti costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione - Convocazione

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da alcuno degli amministratori delegati, ove nominati o da almeno due consiglieri non delegati.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione - Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità della deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Per gli amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della società oggetto di delibera, si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, voto che non potrà essere validamente espresso dagli amministratori

che si trovino, rispetto ad una determinata deliberazione, in situazione di conflitto di interessi. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori delegati danno informativa, anche oralmente, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, almeno ogni 6 (sei) mesi.

L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più amministratori delegati e/o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun amministratore delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea, nell'ipotesi in

cui il consiglio di amministrazione ravvisi l'opportunità di sottoporre tali materie all'assemblea dei soci.

Articolo 18 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente ed a ciascun amministratore delegato in via disgiunta.

Articolo 19 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società" si intendono, tra l'altro, il settore [della distribuzione e del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale tessile].

I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del collegio sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 20 - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge ed iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 21 - Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il consiglio di amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.

Articolo 22 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto degli accantonamenti previsti dalle inderogabili norme di legge, verranno messi a disposizione dell'assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore delle società.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Articolo 24 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la società e gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

Articolo 25 - Disposizione Finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SIG. BERNACCHI GIOVANNI



FIRMATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. BERNACCHI GIOVANNI